

DELIBERAZIONE 21 APRILE 2016
193/2016/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO SU
BASE MENSILE O INFERIORE E MECCANISMI DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI
CONTRATTUALI NELL'UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DELLO STOCCAGGIO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 21 aprile 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministero) del 25 febbraio 2016 (di seguito: decreto 25 febbraio 2016);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 353/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 353/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas e l'allegata Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: RTTG);

- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2013, 522/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 522/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2015, 60/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 60/2015/R/gas);
- il documento per la consultazione 23 aprile 2015, 187/2015/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 187/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 ottobre 2015, 470/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 470/2015/R/gas);
- il documento per la consultazione 28 gennaio 2016, 30/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 30/2016/R/gas);
- la lettera del Ministero in data 23 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5584 del 24 febbraio 2016; di seguito: lettera 23 febbraio 2016).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 165/09, l’Autorità ha introdotto procedure concorsuali, gestite dalle imprese di stoccaggio su base mensile e settimanale, per il conferimento delle capacità disponibili e della capacità messa a disposizione dagli utenti;
- il sistema di bilanciamento, introdotto con la deliberazione ARG/gas 45/11, gestisce la congestione contrattuale nell’utilizzo dello stoccaggio con un meccanismo implicito che ha contribuito all’allineamento dei prezzi italiani con quelli europei;
- l’introduzione del nuovo regime di bilanciamento richiede la definizione di nuove modalità per la gestione delle congestioni in stoccaggio in quanto, venendo meno quelle definite con la deliberazione ARG/gas 45/11, potrebbe ridursi la liquidità delle risorse per il bilanciamento;
- con il documento per la consultazione 187/2015/R/gas, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito al recepimento nell’ordinamento nazionale delle disposizioni del Regolamento in materia di bilanciamento del gas naturale, ponendo in consultazione, tra l’altro, il tema inerente la gestione delle *congestioni contrattuali nell’utilizzo della capacità dello stoccaggio*, che pur non costituendo oggetto del Regolamento, è essenziale per l’efficiente funzionamento del sistema di bilanciamento;
- in risposta gli utenti hanno richiesto una consultazione *ad hoc* sul tema della gestione delle congestioni contrattuali e che tali meccanismi fossero definiti in anticipo rispetto al conferimento della capacità di stoccaggio per l’anno termico 2016/2017 al fine di consentire una corretta valorizzazione economica dei “prodotti” di capacità di stoccaggio immessi sul mercato;
- con il documento per la consultazione 30/2016/R/gas, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito al conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico di stoccaggio 2016/2017 e alle modalità di utilizzo della capacità conferita;

- con il predetto documento, l’Autorità ha prospettato alcune soluzioni per la gestione delle congestioni contrattuali in stoccaggio, che si rendono necessarie in vista del prospettato avvio del nuovo regime di bilanciamento, prevedendo l’introduzione di meccanismi quali un mercato *day-ahead* per il conferimento della capacità continua e interrompibile, organizzato secondo le modalità previste dalla deliberazione 165/09, e la possibilità di *overnomination* dello stoccaggio da parte degli utenti nel corso del giorno gas;
- con riferimento all’introduzione di un mercato *day-ahead* per il conferimento della capacità di stoccaggio, l’Autorità ha prospettato una struttura di mercato articolata in due sessioni successive gestite dalle imprese di stoccaggio secondo il modello delle aste a prezzo marginale;
- in particolare, la prima sessione del mercato *day-ahead* riguarderebbe:
 - a) la *capacità secondaria resa disponibile dagli utenti* dello stoccaggio offerta da ciascun utente in misura pari alla propria capacità non programmata ad un prezzo liberamente determinato dal medesimo utente;
 - b) la *capacità primaria dell’impresa di stoccaggio* resa disponibile in quanto: non ancora conferita dall’impresa di stoccaggio; aggiuntiva rispetto ai valori contrattualmente definiti, come individuata dalla deliberazione 353/2013/R/GAS e che attualmente viene allocata agli utenti in proporzione inversa allo svasso effettuato; la capacità che potrebbe derivare da ottimizzazioni di breve termine;
 - c) la *capacità c.d. a reintegro* che può essere messa a disposizione a fronte di una pari riduzione della capacità disponibile all’utente in un momento successivo, tale capacità sarebbe negoziata ad un prezzo determinato sulla base di offerte, presentate dagli utenti, relative alla disponibilità a cedere le proprie prestazioni di stoccaggio in un periodo successivo;
 - d) la *capacità non nominata di iniezione* che, in base alla proposta di aggiornamento del codice Stogit, non sarebbe più utilizzabile nel giorno successivo se non rinominata per tempo nel *day-ahead*. Tale capacità sarebbe offerta ad asta con nomina automatica delle capacità allocate ad un prezzo nullo;
- la seconda sessione del mercato *day-ahead* riguarderebbe:
 - e) la *capacità su base interrompibile* offerta dalle imprese di stoccaggio determinata tenendo conto della capacità programmata e della capacità allocata nella prima sessione del mercato *day-ahead*. Questa capacità sarebbe offerta ad un prezzo nullo;
- con riferimento al secondo dei due meccanismi, l’*overnomination* dello stoccaggio da parte degli utenti, l’Autorità ha prospettato che nel corso del giorno gas l’impresa di stoccaggio accetti le rinomine degli utenti formulate anche oltre i propri limiti contrattuali fin tanto che la rinomina complessiva degli utenti sia compatibile con il limite di rinomina del sistema;
- inoltre, l’allegato al decreto 25 febbraio 2016 ha previsto che l’impresa maggiore di stoccaggio possa consentire, nel rispetto dei volumi massimi erogabili mensilmente, un incremento della prestazione contrattuale giornaliera

previa una corrispondente riduzione della medesima prestazione in un arco temporale compreso tra la data dell'incremento e il 15 gennaio, individuabile secondo meccanismi e criteri definiti nei codici di stoccaggio.

CONSIDERATO CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 30/2016/R/gas sono pervenute osservazioni da parte di 18 soggetti, fra utenti dei servizi di stoccaggio, imprese di stoccaggio, trasporto e gnl, associazioni di utenti e/o imprese;
- i soggetti richiamati hanno manifestato una generale condivisione sull'opportunità di definire meccanismi di gestione delle congestioni che consentano di preservare l'attuale liquidità del sistema connessa ad un utilizzo flessibile dello stoccaggio nell'ambito del regime di bilanciamento;
- le osservazioni presentate manifestano una piena approvazione per gli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione 30/2016/R/GAS, di introdurre un mercato delle capacità *day-ahead*; dunque, specifiche osservazioni sono state presentate prevalentemente su aspetti implementativi e procedurali quali le tempistiche di svolgimento delle sessioni di mercato *day-ahead*;
- in particolare, con riferimento alle suddette tempistiche, ampia parte degli operatori ha evidenziato l'opportunità che la prima sessione del mercato *day-ahead* per il conferimento della capacità su base continua abbia luogo a valle della chiusura dell'ultimo ciclo di rinomina nel giorno precedente a quello di flusso;
- con riferimento alla possibilità che l'impresa di stoccaggio offra, nel corso della prima sessione di mercato *day-ahead*, la capacità aggiuntiva di cui alla lettera b), alcuni utenti hanno manifestato di non condividere tale orientamento ritenendo più opportuno mantenere inalterato l'attuale sistema di attribuzione in proporzione inversa allo svasso effettuato, potendo gli utenti stessi offrire la capacità loro attribuita sul mercato secondario;
- in merito alle modalità di gestione della capacità, di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas, è stata evidenziata l'esigenza di una maggiore trasparenza, da parte di Stogit, sulle effettive disponibilità di capacità aggiuntiva; in particolare alcuni soggetti, tra i quali un'associazione di categoria e un utente dello stoccaggio, hanno evidenziato l'opportunità che almeno una quota della prestazione di erogazione derivante dal meccanismo di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas sia determinabile sulla base di algoritmi definiti ex ante in funzione dello svasso complessivo del sistema;
- in relazione alla possibilità per l'impresa di stoccaggio di offrire la capacità c.d. a reintegro, di cui alla lettera c), nella prima sessione del mercato *day-ahead*, emerge ampio consenso circa l'opportunità di prolungare e rendere più flessibili i tempi per il reintegro della medesima capacità;
- con riferimento agli orientamenti dell'Autorità in merito all'introduzione di un meccanismo di *overnomination* nel corso del giorno gas, una parte dei soggetti intervenuti hanno manifestato una generale condivisione, ritenendo tale

meccanismo un efficiente strumento di gestione delle congestioni, purché non limiti la possibilità dell'utente titolare della capacità di poterla rinominare fino alla fine del giorno gas;

- con riferimento ai criteri di accettazione delle rinomine nel corso del giorno gas con il meccanismo dell'*overnomination*, un soggetto ha evidenziato l'opportunità che non sia adottato un criterio di conferimento *pro-quota* ma uno di tipo *first-come first-served* che consentirebbe ai soggetti che non dispongono di grandi quantitativi di capacità di avere la possibilità di un maggiore accesso alla risorsa stoccaggio;
- con lettera del 23 febbraio 2016, il Ministero ha comunicato all'Autorità di aver svolto alcuni controlli in relazione a possibili rischi, quali la compromissione della struttura dei giacimenti e del corretto funzionamento degli impianti, derivanti da un intenso utilizzo delle prestazioni di stoccaggio, con particolare riferimento alla punta di erogazione; tali rischi potrebbero rendere necessario individuare dei limiti operativi alle prestazioni offerte nei cicli di utilizzo, così come previsti dall'applicazione del nuovo sistema di bilanciamento, al fine di garantire un utilizzo sicuro dei giacimenti.

RITENUTO OPPORTUNO CHE:

- siano definite disposizioni in materia di gestione delle congestioni in linea con gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 30/2016/R/gas, integrati, al fine di tenere conto delle osservazioni pervenute;
- l'offerta di capacità derivante dai meccanismi definiti all'allegato del decreto 25 febbraio 2016, nel rispetto dei vincoli individuati dal decreto stesso, possa essere ricompresa tra la capacità a reintegro e valorizzata secondo le modalità indicate alla precedente lettera c);
- siano demandate alle imprese di stoccaggio, nell'ambito della definizione delle relative proposte di modifica dei propri codici di rete la valutazione degli aspetti implementativi, ed in particolare le tempistiche di svolgimento delle sessioni e i meccanismi di gestione dell'*overnomination*

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 164/00 e le definizioni di cui all'articolo 1 delle deliberazioni dell'Autorità ARG/gas 45/11, integrate dalle seguenti:

- i) decreto 25 febbraio 2016 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 febbraio 2016;
- ii) la Cassa è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- iii) la *capacità primaria* è la capacità continua di spazio, erogazione o iniezione che risulta disponibile a valle di precedenti procedure di conferimento o che sia stata ottenuta, anche non strutturalmente, mediante l'ottimizzazione degli stoccaggi nel corso dell'anno termico;
- iv) la *capacità secondaria* è la capacità continua di spazio, erogazione o iniezione che gli utenti, incluse le imprese di trasporto, rendono disponibile all'impresa di stoccaggio per il conferimento a terzi;
- v) la *capacità aggiuntiva di erogazione* è la capacità di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas;
- vi) la *capacità in anticipo* è la capacità di erogazione ulteriore, rispetto alle capacità *sub* iii) e v), che può essere resa disponibile ciascun giorno per il successivo:
 - a fronte di una riduzione della prestazione di erogazione in un momento successivo;
 - assicurando che, anche nell'ipotesi di un suo utilizzo integrale, sia comunque mantenuto, per l'intera durata residua della fase di erogazione, un livello di prestazioni non inferiore a quelle iniziali come aggiornate ai sensi del punto precedente, e ai margini tecnici per la sicurezza;La capacità in anticipo comprende anche l'incremento della prestazione contrattuale giornaliera di cui all'allegato del decreto 25 febbraio 2016, offerto nel rispetto dei vincoli individuati del medesimo decreto;
- vii) la *capacità non altrimenti utilizzabile* è la capacità di iniezione ed erogazione corrispondente alla differenza fra la capacità conferita e la massima capacità programmabile nel giorno gas tenendo conto dei vincoli di rinomina sulle capacità programmate il giorno precedente.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina i criteri di svolgimento delle procedure per il conferimento e la cessione fra utenti della capacità di stoccaggio per periodi pari e inferiori al mese.

Articolo 3

Procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio

- 3.1 Le imprese di stoccaggio gestiscono procedure di mercato per il conferimento delle capacità di stoccaggio su base mensile, settimanale e giornaliera.

- 3.2 Ciascuna delle procedure di cui al precedente comma 3.1 è organizzata in due sessioni.
- 3.3 Nella prima sessione, l'impresa di stoccaggio offre:
- a. per il conferimento mensile e settimanale, la capacità primaria e la capacità secondaria eventualmente resa disponibile dagli utenti;
 - b. per il conferimento giornaliero, la capacità primaria, la capacità secondaria eventualmente resa disponibile dagli utenti, la capacità in anticipo e la capacità non altrimenti utilizzabile.
- 3.4 Le capacità offerte nella seconda sessione sono le capacità interrompibili di erogazione e iniezione disponibili, determinate dall'impresa di stoccaggio secondo criteri definiti nel codice di stoccaggio che tengano conto delle capacità programmate e di quelle allocate nella precedente sessione.
- 3.5 Le capacità sono offerte ad un prezzo di cessione definito come di seguito:
- a. la capacità primaria è offerta ad un prezzo pari all'eventuale costo addizionale sostenuto dall'impresa di stoccaggio in caso di conferimento e utilizzo della capacità;
 - b. la capacità secondaria è offerta al prezzo indicato dagli utenti che l'hanno resa disponibile;
 - c. la capacità in anticipo è offerta a un prezzo determinato ai sensi del successivo comma 3.7;
 - d. la capacità di iniezione e erogazione non altrimenti nominabile è offerta a prezzo nullo.
- 3.6 Ai fini dell'individuazione e valorizzazione della capacità in anticipo l'impresa di stoccaggio:
- a) determina la prestazione massima che può essere resa disponibile in anticipo;
 - b) determina il periodo e i vincoli di riduzione delle prestazioni necessari per l'anticipo della prestazione *sub a)*;
 - c) raccoglie dagli utenti le offerte di vendita di capacità ai fini della riduzione delle prestazioni;
 - d) identifica le offerte *sub c)* compatibili con i vincoli di prestazione *sub b)* e le seleziona sulla base dell'ordine di merito economico sino a un quantitativo corrispondente al massimo valore della prestazione *sub a)*;
 - e) per ciascuna offerta selezionata ai sensi della precedente lettera e) formula, nella prima sessione di cui al comma 3.3, una corrispondente offerta di capacità in anticipo avente pari prezzo;
 - f) in esito alla sessione al comma 3.3, individua e remunera le offerte *sub c)* accettate secondo quanto previsto al comma 4.4.
- 3.7 L'impresa di stoccaggio può prevedere l'introduzione di una funzione di costo, additiva ai prezzi delle offerte di cui al comma 3.6, *sub c)*, tale da assicurare che il valore della capacità in anticipo rifletta il rischio, anche prospettico, connesso al suo utilizzo, e quindi connesso alla riduzione della prestazione nel momento successivo. Tale funzione di costo è costante o crescente in ragione della distanza

temporale fra il momento nel quale è resa disponibile la capacità in anticipo e il giorno cui si riferisce l'offerta di riduzione della prestazione.

- 3.8 Le imprese di stoccaggio definiscono il termine entro il quale gli utenti che intendono offrire capacità possono comunicare alle medesime imprese i quantitativi e il prezzo minimo di offerta.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle procedure di conferimento

- 4.1 Ai fini della determinazione dell'esito delle procedure di conferimento le offerte sono combinate, ordinando le offerte di vendita per prezzo non decrescente a partire con quelle con prezzo più basso e le offerte di acquisto per prezzo non crescente a partire da quella con prezzo più alto in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni concluse in esito alla procedura.
- 4.2 Il valore netto delle transazioni di cui ai precedenti commi è pari alla differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita, determinati come prodotto tra i rispettivi prezzi e le rispettive quantità.
- 4.3 Il prezzo di assegnazione di ciascuna procedura di cui al precedente articolo 3 è pari al prezzo dell'ultima offerta di acquisto accettata.
- 4.4 In esito all'accettazione di offerte di capacità in anticipo sono accettate le corrispondenti offerte di vendita relative alla riduzione delle prestazioni di cui al comma 3.6 *sub c)*. Tali offerte sono remunerate al prezzo di assegnazione determinato ai sensi del comma 4.3, al netto dell'eventuale funzione di costo di cui al comma 3.7.
- 4.5 L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità i risultati di dettaglio e pubblica sul proprio sito internet i risultati aggregati della procedura di assegnazione entro il giorno successivo alla sua conclusione.

Articolo 5

Overnomination

- 5.1 Nel corso del ciclo di rinomine che si tiene nel giorno gas le imprese di stoccaggio accettano rinomine formulate dagli utenti anche oltre i profili contrattuali, fin tanto che tali rinomine risultino compatibili con il limite di rinomina del sistema.
- 5.2 La capacità rinominata dagli utenti oltre il loro profilo contrattuale è conferita su base interrompibile; pertanto, è fatta salva la possibilità del titolare della capacità continua di rinominarla nel corso del giorno gas.
- 5.3 Le modalità di accettazione e interruzione delle rinomine, in particolare nel caso in cui la loro somma non sia compatibile con il limite complessivo del sistema, sono stabilite nell'ambito del codice di stoccaggio, sulla base della proposta dell'impresa di stoccaggio predisposta ai sensi del comma 7.2.

Articolo 6

Destinazione dei proventi derivanti dalle procedure di mercato

- 6.1 Le imprese di stoccaggio, in esito alle procedure di cui all'articolo 3, riconoscono all'utente i corrispettivi derivanti dal conferimento della capacità secondaria e dell'accettazione delle offerte di cui al comma 3.6, *sub c*).
- 6.2 Le imprese di stoccaggio versano alla Cassa, sul Conto oneri di stoccaggio di cui al comma 24.1, lettera j), del RTTG, i proventi derivanti dalle procedure di conferimento di capacità dedotti eventuali costi sostenuti in caso di conferimento e utilizzo della capacità primaria mensile, settimanale e giornaliera.
- 6.3 La Cassa trasmette all'Autorità, entro il 15 di ciascun mese, un rendiconto sulla gestione del fondo aggiornato al mese precedente.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

- 7.1 Le disposizioni di cui ai precedenti articoli acquistano efficacia ad una data definita con successivo provvedimento nell'ambito del procedimento di riforma del sistema di bilanciamento del gas naturale ai fini dell'attuazione del Regolamento UE 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014.
- 7.2 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento le imprese di stoccaggio predispongono e trasmettono all'Autorità entro 45 giorni dalla data del presente provvedimento le proposte di modifica dei propri codici di rete nelle quali sono definite le modalità applicative in materia di:
 - a) orari di svolgimento delle sessioni di mercato;
 - b) criteri di accettazione delle rinomine nel caso in cui la loro somma superi il limite di rinomina del sistema, sottoponendo a consultazione i possibili meccanismi di interruzione quali il pro-quota, il *first-come-first-served* e il merito economico.
- 7.3 Nell'ambito della definizione delle proposte di cui al comma precedente le imprese di stoccaggio individuano eventuali criticità implementative e indicano, qualora ritenuto opportuno, modalità transitorie di applicazione;
- 7.4 Gli articoli 5, 6 e 7 della deliberazione ARG/gas 165/09 sono soppressi.
- 7.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni